

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 1</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 2</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 3</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Sottocommissione per i pareri</i> » 6</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 6</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 8</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 9</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 12</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione</i> » 12</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 14</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 16</p>	<p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 17</p> <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 21</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 21</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 22</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 22</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 25</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 » 26</p> <p>CONVOCAZIONI » 27</p>
--	--

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
 — Intervengono il Sottosegretario di Stato
 all'interno, Pucci ed il Sottosegretario di Stato
 alla pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Nannini ad altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253);

Ianniello: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963);

(Parere alla VIII Commissione).

Dopo relazione favorevole del deputato Cavallari, la Commissione esprime parere favorevole alle proposte di legge con gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Proposta di legge:

Senatori Codignola ed altri: Nuovi provvedimenti per l'università (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VIII Commissione) (2109).

Dopo relazione favorevole del deputato Cossiga ed intervento concorde del deputato Lucifredi, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter della proposta di legge.

Al termine della seduta il deputato Tozzi Condivi chiede la iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge costituzionale n. 762: « Modifica dell'articolo 83 della Costituzione sulla procedura di elezione del Presidente della Repubblica ».

Il Presidente si riserva di decidere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mariani.

Disegno e proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile (335);

Covelli e Cuttitta: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303);

Maulini ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420);

Maulini ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454);

Cavallari ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968);

Tripodi Antonino: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154).

In sede di replica, il relatore Zamberletti torna sui temi sui quali è ancora aperto il discorso; la struttura e le funzioni del Comitato regionale, la struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sul primo tema conviene con il deputato Maulini circa l'opportunità che agli enti locali sia riconosciuto un ruolo che non sia di mera presenza.

Compito da affidare al Comitato regionale (integrato anche dai presidenti delle amministrazioni provinciali) è quello della formulazione dei piani di emergenza, dei programmi risanatori, ecc. Un compito cioè di previsione e di indicazione, distinto da quello di attuazione degli interventi che resterebbe affidato al rappresentante del Governo; ciò sia per l'unicità del comando e della responsabilità (come nel caso di calamità che coinvolga il territorio di due o più regioni) sia perché il presidente della Regione non ha poteri direttivi nei confronti delle varie amministrazioni statali interessate.

Quanto al problema della struttura del Corpo dei vigili del fuoco è dell'avviso che occorre precisare al vertice i compiti e le funzioni. Occorre dare uno spazio di carriera e di poteri definiti che oggi manca. D'altra parte è conscio che non si possono adottare nomine al vertice in base a criteri di anzianità di carriera né si nasconde i riflessi che l'istituzione di un comando generale può avere su altri Corpi.

Esamina quindi alcune questioni sollevate dai deputati Maulini e Malfatti Francesco.

Sono state espresse preoccupazioni sull'addestramento del personale civile dello Stato. Esse sono, a suo avviso, frutto di equivoco in quanto non c'è dubbio che l'addestramento è operato dalle scuole dei vigili del fuoco.

Sul mantenimento o meno dei comitati provinciali ha egli stesso delle perplessità dopo l'istituzione dei comitati regionali. Vi è pericolo di creare un apparato alquanto macchinoso.

La scelta del Ministero dell'interno come elemento catalizzatore del sistema di protezione civile è conseguente ad un dato di fatto: per le sue strutture è il più adatto ad interventi di emergenza.

L'ampio spazio dato nella legge al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dimostra che la legge stessa ha chiare finalità di protezione civile. Anche se quasi tutti i paesi europei dell'est e dell'ovest hanno una legge sulla difesa civile, questa (se ci sarà nel nostro paese ed è auspicabile) costituirà oggetto di altre norme.

Conclude raccomandando, pur con le necessarie modifiche, l'approvazione della legge poiché ciò risponde ad una sentita esigenza dell'opinione pubblica.

Il Sottosegretario Mariani dà atto al relatore di aver puntualizzato i termini essenziali del dibattito. Anche egli si atterrà all'essenziale, risolto il quale le altre questioni sono tutte perfettibili.

Premette che questa legge dovrebbe trovare consenso proprio in chi ha espresso preoccupazioni per certe circolari o prese di posizioni, possibili appunto in una situazione di carenza legislativa. La legge eliminando queste possibilità si risolve in uno strumento di garanzia democratica per il paese. Non nasconde che vi sono anche forze favorevoli a mantenere lo *statu quo*. E questo è il motivo per cui si è dichiarato di contrario avviso allo stralcio.

Venendo al merito dei punti controversi, ritiene che sia innanzitutto da concentrare lo sforzo nella definizione del ruolo della regione. Concordando con il relatore e ribadendo la sua precedente dichiarazione, afferma che questo ruolo consiste nella promozione di iniziative, nella formulazione di proposte e nella elaborazione di programmi. È una funzione primaria e non subalterna o di mera esecuzione, e tale che non snatura il senso della legge per la quale la protezione civile deve restare funzione propria dello Stato, in conformità anche al dettato costituzionale.

Sull'altra questione ritiene giusta l'esigenza espressa dal deputato Maulini e dal relatore di garantire lo sviluppo di carriera e una definizione dei compiti al vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ma non ritiene che la soluzione proposta (istituzione del comando generale) sia la più idonea, sia perché occorre garantire in ogni momento le facoltà decisionali al potere politico, espressione della sovranità popolare, sia perché si determinerebbe una situazione anomala rispetto ad altri Corpi, per giunta militari, che non hanno un comando generale.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,50. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mariani.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (Approvato dal Senato) (2530).

Su proposta del relatore Salvi e dopo dichiarazione di astensione del deputato Maulini, a nome del suo gruppo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, raccomandando che in futuro provvedimenti del genere siano corredati di sufficienti note esplicative a giustificazione delle variazioni che si propongono.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pellicani.

Disegno di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (1208) (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

Si passa all'articolo 14 che viene approvato con gli emendamenti proposti dal relatore per recepire le osservazioni formulate al riguardo dalla Commissione sanità. Il testo modificato pone quindi in risalto le esigenze di ordine sanitario da considerare in relazione alle direttive ed alle norme che i sanitari carcerari sono tenuti ad osservare, prevedendo anche l'istituzione di corsi di aggiornamento di medicina carceraria, la mancata partecipazione ai quali sarà causa di decadenza dall'incarico.

Vengono quindi approvati gli articoli 15 e 16 nel testo trasmesso dal Senato, e l'articolo 17 con una modifica suggerita dalla Commissione sanità, per cui nei giorni in cui non

presta servizio il medico incaricato dovrà rendersi reperibile o indicare un sostituto.

L'articolo 18 è approvato senza emendamenti, mentre all'articolo 19, concernente le assenze non retribuite, vengono apportate delle modifiche per migliorarne la formulazione tecnica ed adeguarne le disposizioni alla norma che fissa al 31 dicembre 1971 il termine finale di efficacia del provvedimento.

Approvati senza modifiche gli articoli 21 e 22, la Commissione passa ad esaminare l'articolo 23, concernente l'esonero dall'incarico. Il relatore presenta un emendamento soppressivo della lettera b) dell'articolo stesso, che prevede detta sospensione « per grave abuso di autorità e fiducia » osservando che tale modifica è richiesta dalla Commissione sanità, e, nonostante evidenti perplessità, ritiene opportuno accettarla, al pari delle altre, per non ritardare l'iter del provvedimento.

Il Presidente, sottolineata la difficoltà che egli, personalmente, al pari di altri deputati della Commissione nutre in ordine alla convenienza di dar corso alla soppressione della norma in esame, ribadisce che la mancata approvazione delle modifiche suggerite dalla XIV Commissione comporterebbe la necessità di riprendere il dibattito, a giudizio del Presidente della Camera, a Commissioni riunite oppure in sede referente.

Si decide allora di accantonare l'articolo 23, e di passare all'esame dei successivi articoli da 24 a 41 che vengono approvati con lievi modifiche.

Il relatore presenta due emendamenti all'articolo 42, che recepiscono le osservazioni formulate al riguardo dalla Commissione affari costituzionali e della Commissione sanità. Vengono approvati gli emendamenti e l'articolo nel testo modificato, che recita: « I medici sono assicurati contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto Istituto ».

Gli articoli da 43 a 47 vengono approvati nel testo trasmesso dal Senato. Viene invece modificato, nel senso indicato dalla Commissione sanità, l'articolo 48, per cui la commissione centrale per il personale sanitario carcerario sarà composta da tre esperti nominati dal ministro della giustizia, da un esperto nominato dal ministro della sanità e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici. Alle riunioni della

suddetta commissione dovranno partecipare almeno tre componenti.

Approvati senza modifiche gli articoli 49 e 50, la Commissione delibera di ristrutturare l'articolo 51 nel senso indicato dalla Commissione sanità; pertanto per il servizio di guardia medica saranno assegnati a ciascuno dei carceri giudiziari di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Trento tre medici-chirurghi i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

Si passa quindi all'articolo 52, concernente i servizi specialistici. Il relatore, illustra le indicazioni formulate al riguardo dalla Commissione sanità, che ha chiaramente subordinato le esigenze di carattere prettamente carcerario a quelle della massima possibile efficacia ed articolazione del trattamento sanitario. Soprattutto al fine di non ostacolare una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, presenta un emendamento che recepisce le suddette indicazioni. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo nel testo modificato, che in primo luogo dispone che per l'erogazione delle prestazioni specialistiche il direttore dell'istituto si avvalga dell'opera dei medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali, i quali debbono poter effettuare le loro prestazioni nelle condizioni ambientali da questi stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

Viene quindi approvato l'articolo 53, che concerne il servizio di guardia infermieristica, modificato nel senso suggerito dalla Commissione sanità, analogamente a quanto stabilito per l'articolo 51: quindi in ciascuno dei sette istituti più importanti dovranno essere assegnati almeno tre infermieri in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

Approvato l'articolo 54 nel testo trasmesso dal Senato, l'articolo 55, concernente l'inquadramento giuridico, è anch'esso approvato con delle modifiche che ne adeguano la formulazione al proposito di conferire efficacia alla legge soltanto per un biennio. L'articolo 56 viene approvato senza emendamento, mentre l'articolo 57, concernente il limite massimo di età viene modificato in relazione al carattere transitorio delle nuove disposizioni.

Approvato un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 58, col quale viene assicurata la copertura finanziaria del provvedimento secondo le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, viene introdotto nel disegno di legge un articolo aggiuntivo, che diventa articolo 59, con il quale,

accettando la proposta formulata dalla Commissione sanità, si stabilisce che la nuova normativa avrà vigore sino al 31 dicembre 1971.

Ripreso in esame l'articolo 23, già accantonato, il deputato La Loggia afferma che non devono sussistere difficoltà in ordine alla soppressione della lettera *b*), nella quale si prevede l'esonero dall'incarico per grave abuso di autorità e di fiducia. Questa norma è infatti superflua, dato che tale abuso rientra certamente nelle ipotesi di esonero dall'incarico previste nelle restanti disposizioni del citato articolo.

Il sottosegretario Pellicani fa a sua volta presente l'opportunità di non arrestare di fronte a quest'ultima difficoltà un lungo e laborioso procedimento legislativo, anche in considerazione dello stato di agitazione esistente nelle categorie interessate.

L'articolo 23 viene quindi approvato nel testo proposto dalla Commissione sanità. Sono approvate anche le annesse tabelle. In fine di seduta il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Alessi e La Loggia: Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai (2217).

Il deputato Lospinoso Severini riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che, analogamente a quanto disposto per gli ufficiali sanitari, per i medici condotti e per i veterinari condotti dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, eleva il limite di età per il collocamento a riposo nei confronti di coloro che non abbiano ancora maturato il periodo di contribuzione necessario al conseguimento della pensione. In tal modo si intende evitare che alcuni notai, già vittime di persecuzioni politiche e razziali, non vengano a fruire del trattamento di quiescenza.

Il deputato Alessi concorda con le osservazioni del relatore e presenta due emendamenti all'articolo unico, intesi ad ampliare la sfera di applicazione del provvedimento anche a coloro che, nelle more dell'*iter* legislativo, siano stati collocati a riposo.

Il deputato La Loggia presenta a sua volta un emendamento di carattere formale, sostitutivo delle ultime sette parole del testo in discussione.

Accettati dal relatore e dal rappresentante del Governo, gli emendamenti sono approvati, e in fine di seduta l'articolo unico viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (952);

Micheli Pietro: Modifica alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

Micheli Pietro ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

Cavallari ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451).

Il relatore Castelli, dopo aver illustrato i precedenti avutisi in materia nella terza e nella quarta legislatura e le osservazioni emerse da quei dibattiti parlamentari, propone di assumere come testo base per la discussione il progetto di legge governativo, assorbente nei confronti degli altri.

Considera positiva sotto un profilo prettamente tecnico-giuridico la regolamentazione proposta, che pone rimedio alla situazione di disordine derivante dalla pratica disapplicazione delle norme dettate dai regi decreti nn. 1669 e 1736 del 1933.

Ritiene però indispensabile una decisione politica sul problema di fondo rappresentato dalla creazione della figura giuridica del presentatore, aversata da alcune associazioni di categoria e giudicata indispensabile da altre.

Richiama la Commissione alla necessità di una scelta esclusivamente ispirata alla considerazione delle utilità generali. Condivide l'assunto della relazione che accompagna il disegno di legge governativo, secondo cui l'incattivazione alla domiciliazione dei titoli cambiari presso gli istituti di credito non è sufficiente da sola a risolvere il problema. Esprime piena approvazione per le proposte di unificare i compensi per la elevazione del protesto a prescindere dalla qualifica dell'ufficiale che provvede all'adempimento. Si dichiara altresì favorevole alle modifiche relative ai modi ed ai tempi per l'effettuazione del protesto nei confronti delle aziende commerciali ed ai criteri nuovi per il riparto dei titoli, da sottoporre a protesto, fra i vari organi legittimati agli adempimenti.

Conclude riservandosi una ulteriore illustrazione dei singoli articoli dopo che il Governo avrà chiarito il proprio parere in merito alla questione di fondo rappresentata dalla istituzione della nuova figura giuridica del presentatore non incompatibile con la convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, ma

che deve essere vista nel quadro generale della regolamentazione delle attribuzioni dei notai, degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei segretari comunali.

Il deputato Pietro Micheli dichiara che, al fine di facilitare il raggiungimento di una soluzione che contemperi le varie esigenze, presenterà degli emendamenti.

Il deputato Coccia preannuncia la presentazione di emendamenti anche da parte del gruppo comunista.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

Seduta pomeridiana.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 16,45. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno di legge:

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285, e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli (2043) (*Parere alla IX Commissione*).

A seguito della relazione favorevole del deputato Castelli, la Sottocommissione esprime parere favorevole con una osservazione.

Disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Parere alla VI Commissione*) (2457).

Il deputato Pietro Micheli riferisce favorevolmente, formulando alcune osservazioni.

A seguito degli interventi del Presidente e del deputato Lospinoso Severini, la Sottocommissione esprime parere favorevole con osservazioni.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Parere alla V Commissione*) (2530).

A seguito della relazione favorevole del deputato Pietro Micheli, la Sottocommissione esprime parere favorevole con una osservazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno di legge:

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2479).

Il relatore Tarabini torna ad illustrare la portata e le finalità del disegno di legge e riassume il dibattito già condotto sul medesimo in Comitato pareri, ricordando la richiesta ivi avanzata da parte del deputato Gastone di rimettere l'esame del provvedimento alla competenza della Commissione in sede plenaria. Si sofferma, quindi, sulle conseguenze finanziarie implicate dalla iniziativa legislativa, avvertendo che nessuna indicazione è recata dal disegno di legge sia per quanto concerne la minore entrata derivante dall'abolizione del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica, sia per quanto concerne la maggiore spesa implicata dai previsti rimborsi in favore delle merci importate successivamente al 30 giugno 1968; il provvedimento, inoltre, non formula alcuna indicazione di copertura, limitandosi la relazione introduttiva a chiarire che, mentre la minore entrata può essere compensata attraverso la normale lievitazione dei proventi derivanti dalla intensificazione dei traffici commerciali, a fronte della maggiore spesa per i rimborsi possono essere evocati gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze riguardanti la restituzione dei diritti doganali. Il relatore conclude affermando che, anche ammettendo la congruità del richiamato stanziamento di bilancio, resterebbe pur sempre la necessità di esplicitare, nel testo del disegno di legge, il riferimento alla copertura dello onere per i rimborsi, con espressa menzione del capitolo di bilancio a carico del quale dovrà essere imputata la maggiore spesa implicata.

Il deputato Gastone ribadisce i rilievi e le eccezioni già sollevate in sede di Comitato pareri a proposito della carenza di qualsiasi indicazione circa l'onere implicato dal provvedimento (che ammonterebbe a circa 40 miliardi di lire, soprattutto per la maggiore spesa conseguente ai rimborsi) e la relativa necessaria copertura; mentre risulta affatto ingiustificata la retroattività del provvedimento per quanto concerne la restituzione dei diritti per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero e già corrisposti dagli importatori. Per questi motivi ritiene che la Commissione debba esprimere parere contrario sul provvedimento.

Il Sottosegretario Cattani, premesso che la minore entrata conseguente alla abolizione dei diritti potrà essere compensata dal maggior gettito derivante dalla intensificazione del commercio internazionale, riferisce che, secondo dati successivamente acquisiti presso le competenti amministrazioni interessate, risulta che l'onere per il pagamento dei rimborsi ammonta, per l'anno finanziario in corso, a 9 miliardi di lire: a copertura di detto onere è stata tempestivamente iscritta una corrispondente postazione sul fondo globale 1970 (elenco n. 5 - Ministero delle finanze).

Dopo brevi interventi dei deputati Scotti e Gastone e su proposta del relatore Tarabini la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, a condizione che il testo del disegno di legge risulti integrato con l'inserimento di un articolo aggiuntivo che, valutata la maggiore spesa per l'anno finanziario in corso in lire 9 miliardi, ponga la stessa a riduzione degli stanziamenti di parte corrente del fondo globale 1970. Tale articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione conferisce, altresì, mandato al relatore Tarabini di illustrare tale parere presso la competente Commissione di merito.

Il Presidente Tremelloni coglie l'occasione per rinnovare al Governo la raccomandazione di presentare i disegni di legge corredati da relazioni non approssimative ed insignificanti,

ma realmente ed analiticamente illustrative delle motivazioni che sono alla base dei provvedimenti proposti e delle conseguenze finanziarie implicate.

Il deputato Gastone si riserva di presentare, in sede di Commissione di merito, un emendamento al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, inteso a spostare gli effetti della prevista abolizione del diritto per i servizi amministrativi alla data di entrata in vigore della legge.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (Approvato dal Senato) (Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione) (2530).

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli esordisce rilevando che ancora una volta la presentazione al Parlamento della nota di variazione al bilancio avviene in ritardo, alla scadenza dell'esercizio cui ci si riferisce. Ciò compromette sia l'efficace espletamento del controllo parlamentare sulla gestione del bilancio, sia il corretto svolgimento delle operazioni di chiusura della contabilità al termine dello esercizio. Per evitare questi inconvenienti deve ritenersi congruo, ai fini della presentazione della nota, il termine indicato dal Parlamento del 31 ottobre; tanto più che, come si è verificato nel caso presente, la mole e il ritmo dei lavori parlamentari, condizionati dall'andamento delle vicende politiche, non sempre consentono un rapido iter dei provvedimenti in questione.

Per quanto riguarda specificamente il contenuto della presente nota di variazione vanno esaminate alcune obiezioni sollevate nei confronti del provvedimento, che per una serie di punti è parso non conforme alle norme della legge di contabilità pubblica. Si è criticato per esempio il fatto che il provvedimento disponga, in relazione ad iniziative che il Governo intende sottoporre all'attenzione del Parlamento, il trasferimento sul fondo globale di cui ai capitoli 3523 e 5381 del Ministero del tesoro una maggiore somma di lire 21 miliardi circa. Queste critiche tuttavia non sembrano giustificate in quanto, a differenza di quanto avvenuto in passato, i trasferimenti a fondo globale non sono accompagnati, nel caso presente da una contemporanea integrazione degli elenchi di provvedimenti legislativi da finanziare. Ingiustificate sembrano anche le critiche relative alla istituzione di nuovi capitoli e alla mutazione

di denominazione di altri, nella misura in cui si rimane nell'ambito di materie già disciplinate da norme sostanziali, e le critiche riguardanti le variazioni ai contributi corrisposti dallo Stato agli enti a gestione autonoma.

Conclude segnalando due caratteristiche nettamente positive del provvedimento in esame: da un lato il fatto che si tratta dell'unica nota di variazione proposta al bilancio del 1969, sicché si è evitata una dispersione in molteplici provvedimenti degli aggiustamenti di bilancio; dall'altro lato il fatto che l'entità delle variazioni tocca una percentuale particolarmente limitata dei livelli di entrata e di spesa fissati in bilancio. Alla luce di queste considerazioni raccomanda pertanto la approvazione del provvedimento.

Il deputato Gastone rileva innanzitutto che le note di variazione, per come sono redatte e per la pratica invalsa di presentarle ad esercizio già chiuso, sono indicative della volontà dell'esecutivo di costruire e gestire il bilancio in modo da eludere il controllo parlamentare. Il presente provvedimento, così come è redatto, presta il fianco a vari rilievi. Innanzitutto la formulazione dell'articolo 10 fa sorgere il problema della modificazione, ad opera di una legge di natura formale, di una legge sostanziale qual'è quella di contabilità. La nota inoltre, per essere correttamente redatta, avrebbe dovuto contenere l'indicazione di tutte le maggiori entrate conseguite e non solo di quelle utilizzate a copertura delle maggiori spese previste. Le variazioni infatti devono essere conosciute dal Parlamento nella loro globalità, anche per evitare di sottrarre fondi, eventualmente disponibili, al finanziamento di provvedimenti di iniziativa parlamentare. Grossi interrogativi sorgono poi ove si analizzino le singole voci di entrata e di spesa del provvedimento in esame: per esempio, le postazioni riguardanti la RAI e gli aumenti di spesa degli uffici centrali dei vari Ministeri registrati sotto la voce « compensi speciali ».

Intervenendo il Presidente Tremelloni osserva come debba ritenersi effettivamente ingiustificato il reiterato incremento dei capitoli relativi ai compensi speciali, cui ha fatto riferimento l'onorevole Gastone e invita pertanto il relatore a voler tenere presente questo problema nella redazione della relazione per l'Aula.

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli replica brevemente che, per una corretta valutazione di molti degli inconvenienti segnalati nel corso del dibattito, è necessario tener presenti le difficoltà, di carattere tecnico prima che po-

litico, dovute allo stato insoddisfacente delle strutture della pubblica amministrazione.

Interviene quindi brevemente il sottosegretario Cattani, che ringrazia il relatore per le favorevoli osservazioni sul provvedimento e sottolinea, per quanto riguarda il ritardo nella presentazione della nota, che tale ritardo è dipeso dalle difficoltà di lavoro derivate agli uffici da situazioni contingenti.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza i singoli articoli del disegno di legge e le annesse tabelle, nel testo trasmesso dal Senato, e conferisce mandato al relatore Mussa Ivaldi Vercelli di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea alla quale saranno allegati i pareri trasmessi dalle altre Commissioni.

Il Presidente Tremelloni si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Picardi; per le finanze, Attaguile.

Disegno di legge:

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (2479).

Il Relatore Patrini illustra favorevolmente il disegno di legge che, in ottemperanza alle direttive della Commissione delle Comunità europee ed alla luce della pronuncia della Corte di giustizia, abolisce per le merci importate il diritto fiscale per servizi amministrativi e, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento 2479, abolisce il diritto doganale di statistica. Le predette abolizioni si giustificano in quanto i citati diritti fiscali sono stati ritenuti dalla CEE tasse aventi effetti equivalenti ai dazi doganali e pertanto non più applicabili ai sensi dell'articolo 13 del Trattato di Roma.

Il deputato Giovannini chiede assicurazioni in ordine al mantenimento dei servizi di controllo e statistica anche a fronte della proposta di abolizione dei corrispettivi fiscali.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Attaguiile, assicura al deputato Giovannini che i servizi di controllo e statistica saranno senz'altro e necessariamente mantenuti.

Il deputato Tarabini, illustra, a nome della Commissione bilancio, il parere favorevole condizionato all'accoglimento di un emendamento che espliciti l'onere derivante dai rimborsi previsti dal provvedimento in 9 miliardi di lire e ne imputi la copertura a riduzione del fondo globale (capitolo 3523) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il deputato Gastone rileva che l'onere presunto per i rimborsi è da calcolarsi, ove si mantenga la data del 30 giugno 1968, in oltre 40 miliardi; ciò in quanto per un solo esercizio finanziario, quello del 1970, la correlativa postazione all'entrata (capitolo 1454) è di oltre 28 miliardi e su tale cifra le importazioni da paesi terzi incidono in modesta misura.

Il deputato Giovannini propone si sopprima il secondo comma dell'articolo uno, che prevede i rimborsi a far data dal 30 giugno 1968, e si precisi al primo comma che l'abolizione dei diritti amministrativi ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge così come previsto all'articolo 2 per i diritti di statistica.

Il Relatore Patrini ricorda che la decisione comunitaria è stata pubblicata sulla *Gazzetta* del 15 agosto 1969. Suggerisce pertanto di modificare il secondo comma dell'articolo 2 stabilendo come termine *a quo* per i rimborsi la data del 1° settembre 1969. È opportuno pertanto che il Ministero delle finanze valuti con esattezza l'onere implicato dal provvedimento alla luce delle proposte modifiche.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi a domani il seguito della discussione.

Disegno di legge:

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823).

La Commissione prosegue la discussione sul provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi, sollecita un rapido *iter* del disegno di legge, già da tempo presentato e che rischia, ove approvato tardivamente, di perdere gran parte della sua efficacia.

Il deputato Vespignani preannuncia che la sua parte si accinge a presentare alla Presidenza della Camera la richiesta di remissione in Assemblea del provvedimento ai sensi del-

l'articolo 40, penultimo comma, del Regolamento.

Il Presidente Vicentini sospende quindi la discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 11. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Picardi; per le finanze, Attaguiile.

Disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dai dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (Approvato dal Senato) (2531).

Il Relatore Perdonà illustra il disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1972 la delega al Governo ad apportare modifiche alla tariffa dei dazi doganali ferme restando le competenze della Commissione parlamentare per la tariffa doganale. Sottolinea l'urgenza del provvedimento in quanto i termini della precedente proroga sono scaduti il 31 dicembre 1969.

Il deputato Vespignani sottolinea l'opportunità che il Governo fornisca tempestivamente alla Commissione parlamentare per le tariffe doganali i dati e le proposte relative agli aggiustamenti tariffari.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Attaguiile assicura la massima disponibilità del Governo alle richieste avanzate dal deputato Vespignani.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, senza aver modificato il testo del disegno di legge.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Parere sul disegno di legge:

Variazione al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (2530).

Il Relatore Botta illustra la nota di assestamento 1969 soffermandosi in particolare sulla tabella 1 di variazioni in aumento all'entrata (per 92 miliardi e 922 milioni) di cui sottolinea le poste più rilevanti (più 26 miliardi e 500 milioni per ricchezza mobile; più 15 miliardi per tasse automobilistiche). Illustra quindi la tabella di variazione per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (59 miliardi in aumento; 29 miliardi in

diminuzione) e segnala gli aumenti per circa 22 miliardi sui fondi globali. Esaminate le variazioni per lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, che evidenziano circa 31 miliardi in aumento e 387 milioni in diminuzione, osserva che nel complesso della nota di variazione le partite modificate concernono spese correnti per 89 miliardi e spese in conto capitale per 4 miliardi.

Il deputato Vespignani sottolinea negativamente il ritardo della nota di variazioni presentata ad esercizio chiuso che non consente un controllo sulle maggiori entrate. Il fenomeno svuota il Parlamento di ogni effettiva decisione in materia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi, ricorda che le prime due note di variazione sono state presentate tempestivamente e che la nota in esame investe soltanto l'uno per cento del bilancio. Si tratta pertanto, e per la prima volta, di una variazione assai limitata.

La Commissione delibera quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (Approvato dal Senato) (2457).

Il Relatore De Ponti definisce gli obiettivi del disegno di legge, analizza i dati che lo giustificano, procede ad una valutazione del testo e motiva il consenso al provvedimento. Circa gli obiettivi osserva che si intende, con la creazione del nuovo istituto, creare uno strumento atto a raccogliere il risparmio delle famiglie per investimenti in comune con portafoglio titoli largamente diversificato, notificando gli investimenti di rischio e canalizzando il risparmio dei singoli.

Osserva che un esame dei flussi fa emergere in termini macroscopici la carenza relativa degli investimenti di rischio rispetto a quelli di prestito con le note conseguenze di irrigidimento ed appesantimento delle gestioni delle imprese. Né appare equa la penalizzazione fiscale per gli utili superiori al 6 per cento a fronte dei tassi obbligazionari.

Ricordata la difficoltà delle borse e la ristrettezza del « cesto » titoli sottolinea come attualmente gran parte del risparmio delle famiglie rifugga dagli investimenti di rischio. Ricordato quindi il fenomeno di fuoriuscita di capitali osserva che il provvedimento all'esame della Commissione è sì di carattere strutturale ma esplica anche effetti congiunturali.

Quanto alle caratteristiche degli istituendi fondi esse, a differenza di quelle presentate

dai fondi esteri basate sulla tripolarità. società emittente. — società di gestione — banca fiduciaria, si articolano nella società emittente identificata con quella di gestione, nel controllo della Banca d'Italia, nella banca fiduciaria.

Ritiene opportuno, nella fase di avvio, il filtro dei 5 miliardi di capitale minimo della società di gestione; ritiene invece eccessive le tipologie di controllo da attuarsi dalla Banca d'Italia. In particolare osserva che la facoltà di consigliare impieghi obbligazionari rischierebbe di snaturare le funzioni dei Fondi comuni.

Alla luce degli obiettivi si giustificano largamente i vantaggi fiscali previsti dal disegno che possono sintetizzarsi nell'adozione della cedolare secca per le quote fino a 3 milioni. Il beneficio relativo all'asse ereditario è infatti solo un preannuncio della norma abrogativa contenuta nel progetto di riforma tributaria.

Il Relatore si sofferma sui problemi delle commissioni di primo acquisto e delle girate; sulle difficoltà tecniche in caso di restituzioni derivanti dalla prolungata chiusura delle borse italiane; sulla mancata presa di posizione in ordine ai fondi chiusi esteri già operanti in Italia. Circa il diritto del partecipante all'ispezione dei libri osserva che, a differenza del diritto spettante all'Amministrazione finanziaria ed all'organo di vigilanza, esso deve essere limitato solo all'accertamento della propria posizione.

Ribadita l'utilità del proposto strumento ai fini dello sviluppo del mercato finanziario raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente Vicentini invita il Relatore a fornire un quadro dei fondi operanti attualmente in Italia e di quelli operanti nelle regioni a statuto speciale, e che godono di un trattamento fiscale diverso da quello contemplato nel disegno di legge, e rinvia alla prossima settimana la discussione sul provvedimento.

Proposta di legge:

Raffaelli ed altri: Aumento del Fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazione del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (Urgenza) (1962).

Il relatore Laforgia illustra la proposta di legge che intende elevare da 6 a 50 miliardi la consistenza del fondo della sezione spe-

ziale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

Ricorda che risultano invece stanziati sul fondo globale 1970 3 miliardi di lire per l'incremento del fondo, ritiene tuttavia insufficiente tale cifra che dovrebbe essere elevata a 10 o 15 miliardi per consentire un adeguato credito alla cooperazione. Chiede quindi al Governo notizie circa la promessa iniziativa in materia e precisazioni in ordine ad adeguate garanzie di copertura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi, ricorda che è già stato da tempo diramato per il concerto lo schema di disegno di legge governativo e che nel più breve tempo possibile esso sarà portato all'esame del Consiglio dei ministri.

Il deputato Raffaelli, ricordati i numerosi ordini del giorno votati dalle due Camere e gli impegni ripetutamente assunti dal Governo, dichiara di ritenere il concerto ministeriale qualificabile come una vera manovra dilatoria. Sottolinea che la sezione speciale è dovuta ricorrere per 17 miliardi ai fondi ordinari della banca madre con tassi accresciuti e che per la prima volta nel 1969 le erogazioni sono state inferiori a quelle effettuate nel precedente esercizio.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Proposte di legge:

Romanato ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734).

Ianniello: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052).

Il relatore Dall'Armellina, richiamandosi alla relazione già compiuta in sede referente, conclude in senso favorevole su ambedue i provvedimenti pur esprimendo la propria preferenza per il testo della proposta di legge n. 734.

Il Sottosegretario di Stato Biasini, dopo aver fornito una serie di dati relativi al numero dei presidi idonei e delle presidenze disponibili, prospetta l'opportunità di istituire un concorso per soli titoli riservato ai presidi idonei e, al riguardo, propone che la Commissione nomini un Comitato ristretto.

I deputati Elkan, Bardotti, Raicich, Racchetti, Reale Giuseppe, Granata, Sanna, Ianniello, Badaloni Maria e Cingari si dichiarano favorevoli all'istituzione del concorso prospettato dal Sottosegretario di Stato Biasini ed alla nomina di un Comitato ristretto che in breve tempo elabori su tali basi un nuovo testo dei due provvedimenti.

La Commissione delibera quindi l'istituzione del comitato ristretto che risulta composto dal Presidente Romanato, dal relatore Dall'Armellina e dai deputati Moro Dino, Canestri, Granata, Reale Giuseppe e Mattalia. Il Presidente Romanato rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Proposta di legge:

Senatori La Rosa ed altri: Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2194).

La Commissione prosegue la discussione generale.

Il deputato Granata si dichiara disposto a ritirare le riserve sollevate in una precedente seduta purché il rappresentante del Governo riconosca espressamente che il provvedimento prevede l'inquadramento automatico nel ruolo A degli insegnanti cui esso si riferisce. Il deputato Sanna si associa alla dichiarazione del deputato Granata.

Il relatore Reale Giuseppe replica agli intervenuti nella discussione dichiarandosi favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato. Il Sottosegretario di Stato Biasini fornisce il chiarimento richiesto dal deputato Granata e si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva senza modificazioni i due articoli dei quali consta la proposta di legge. Il Sottosegretario di Stato Biasini accoglie il seguente ordine del giorno presentato dal relatore Reale Giuseppe:

« La VIII Commissione della Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 2194, impegna il Governo a conservare, a domanda, nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai sensi dell'arti-

colo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, i professori di lingua straniera di ruolo A di cui alla legge 28 febbraio 1961, n. 128.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Parere alla V Commissione*) (2530).

Su proposta del relatore Fusaro e con la astensione dei deputati del gruppo comunista, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2530.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

Seduta pomeridiana.

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Misasi ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Il Ministro Misasi, riferendo sugli aspetti della vertenza in corso nel settore della scuola e sulle iniziative adottate dal Governo, afferma che la decisione presa ieri dal Consiglio dei ministri di approvare cinque decreti-legge contenenti i provvedimenti a favore degli insegnanti e norme volte a consentire un regolare inizio del prossimo anno scolastico, nonché l'impegno per la rapida presentazione del disegno di legge-delega sullo stato giuridico, dimostrano chiaramente come il Consiglio dei ministri abbia fatto uno sforzo veramente serio per risolvere la vertenza con il personale insegnante e non insegnante.

Insistite a questo proposito sull'impegno formalmente assunto, con le dichiarazioni ufficiali comprese nel comunicato di ieri del Consiglio dei ministri, di presentare entro il 10 luglio il provvedimento per il nuovo stato giuridico, nel quale la posizione del personale insegnante e non insegnante delle scuole ver-

rà riconsiderata anche nei suoi aspetti economici, nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni. Inoltre, nell'ambito dello stato giuridico, si dovranno affrontare temi estremamente importanti quali quelli concernenti la democratizzazione, la collegialità, l'abolizione o meno di alcuni istituti tradizionali come i rapporti informativi e le note di qualifica. È soprattutto per approfondire questi aspetti che è necessario un tempo minimo di discussione e la data ultima del 10 luglio segna proprio questo tempo indispensabile.

Dall'insieme delle iniziative emerge quindi la volontà governativa di recepire con estrema urgenza le sollecitazioni della classe insegnante, facendosi carico dei ritardi che per ragioni obiettive si sono verificati in passato e dando corso in termini concreti al proposito di riguadagnare il tempo perduto. Una valutazione responsabile dei problemi della scuola non può prescindere da tutto ciò. Le sole richieste che il Governo ha ritenuto di non poter accogliere sono quelle che, collegate con altre categorie dell'impiego pubblico, avrebbero rischiato di creare una situazione estremamente difficile. Il Ministro Misasi dichiara che indubbiamente bisogna comprendere lo stato di disagio e a volte di frustrazione in cui si trova la classe docente, non solo per alcuni ritardi imputabili a situazioni oggettive, ma per la situazione stessa della scuola italiana che ha avuto una enorme espansione quantitativa senza che si sia riusciti a rivederne le strutture. Perciò è importante affrontare i temi di fondo (piano quinquennale, riforma universitaria, riforma dell'istruzione secondaria superiore, realizzazione della scuola materna in tutto il territorio nazionale, ecc.) e per questo è necessario un aperto dialogo fra classe politica e classe docente. Esprime perciò la speranza che in tale prospettiva la classe docente possa superare la situazione congiunturale malgrado il disagio che essa avverte.

Soffermandosi ad esporre particolareggiatamente in quale misura sono state accolte le richieste dei sindacati, comunica che il Governo ha stabilito, con decreto-legge, la non licenziabilità fino all'anno scolastico 1975-76 degli insegnanti non abilitati con orario di cattedra di almeno otto ore settimanali e la non licenziabilità, fino a quando non saranno immessi nei ruoli, degli insegnanti abilitati. Sempre con decreto-legge si è provveduto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di parte del servizio pre-ruolo del personale direttivo, insegnante e

non insegnante, e si sono inoltre decentrati alcuni servizi del Ministero della pubblica istruzione. Gli esami di abilitazione sono stati infine sospesi in attesa dell'approvazione delle norme che regoleranno i corsi abilitanti.

Su tutti questi punti, le richieste dei sindacati sono state accolte quasi per intero. Inoltre, il Governo si è impegnato a ridurre a 25 gli alunni nelle classi delle scuole secondarie a partire dall'ottobre 1971 e a chiedere la iscrizione all'ordine del giorno del Senato del disegno di legge concernente il compenso del lavoro straordinario ai capi di istituto, disegno di legge già presentato e che sarà modificato estendendone i vantaggi ai direttori didattici.

A conferma della volontà del Governo di portare a rapida soluzione tutti i problemi che travagliano la scuola italiana, il Ministro Misasi ricorda infine che, nella giornata di ieri, è stato insediato il comitato tecnico per la programmazione scolastica.

Il deputato Giomo, dopo aver deplorato l'esclusione della componente parlamentare dalla trattativa diretta tra Governo e sindacati, afferma che il blocco degli scrutini è la dolorosa ma inevitabile conseguenza degli inadempimenti dei governi che si sono succeduti in questi anni. Conclude affermando che il suo gruppo rifiuta di farsi coinvolgere nell'attuale situazione di crisi la cui responsabilità è della maggioranza.

Il deputato Sanna, dopo aver rilevato che il Governo sta tentando di rovesciare sui sindacati la responsabilità della situazione di caos della scuola e degli inconvenienti derivanti dal blocco degli scrutini, critica la recente circolare del Ministero della pubblica istruzione sugli scrutini che ha provocato rigurgiti di autoritarismo da parte dei docenti politicamente più orientati a destra. Conclude ribadendo la funzione di responsabilità esercitata nell'attuale vicenda da parte dei sindacati confederali che, al di fuori di una visione del problema in termini esclusivamente corporativistici, hanno tentato di contribuire a risolvere i problemi del personale insegnante nell'ambito degli altri non meno importanti problemi della scuola.

Il deputato Giannantoni, rilevato che dall'esposizione del Ministro non si intravede alcuna via di uscita dall'attuale situazione di crisi, osserva che il blocco degli scrutini e degli esami si inserisce in un quadro estremamente preoccupante dipendente dalle inadempienze dei precedenti e dell'attuale Governo, che hanno portato, tra l'altro, ad una

progressiva paralisi strisciante anche dei lavori della Commissione. Ennesimo esempio di tale tendenza è l'adozione dei decreti-legge che vanifica buona parte del lavoro compiuto dalla Commissione sul problema degli insegnanti fuori ruolo, mortificando la dialettica ed impedendo un effettivo confronto delle diverse parti sui reali contenuti dei provvedimenti che bisognerebbe adottare. Per quanto riguarda la trattativa tra Governo e sindacati, rileva la differenza di posizioni tra i sindacati autonomi e quelli confederali, i primi bloccati su rivendicazioni corporativistiche, i secondi aperti a proposte responsabili per la soluzione dei problemi della scuola. Conclude chiedendo che la Commissione possa discutere al più presto il provvedimento sullo stato giuridico.

Il deputato Dino Moro ritiene che la presentazione dei decreti-legge testimoni la volontà del Governo di risolvere subito alcuni dei problemi più urgenti della scuola, volontà che, tra l'altro, si muove su posizioni notevolmente avanzate. Cita in tal senso la disposizione relativa alla non licenziabilità e l'impegno per una sollecita presentazione del disegno di legge sullo stato giuridico. Conclude auspicando che possa effettuarsi in Commissione un dibattito sulla futura riforma della scuola media superiore.

Il deputato Terrana giustifica il ricorso al decreto-legge in relazione alla straordinarietà dell'attuale situazione e riconosce gli aspetti positivi per il mondo della scuola contenuti in quei provvedimenti e negli altri impegni assunti dal Governo. Conclude auspicando la rapida presentazione del disegno di legge sullo stato giuridico.

Il deputato Nicolazzi, osservando che gli impegni assunti dal Governo vanno al di là delle aspettative, si augura che d'ora in poi la Commissione possa occuparsi di problemi di vasto respiro e non soltanto di leggende settoriali.

Il deputato Natta rileva che l'agitazione del personale insegnante non si placa tanto con concessioni di ordine economico ma con atti politici capaci di una concreta operatività. E perciò necessario un nuovo contatto tra Governo e sindacati.

Il deputato Maria Badaloni, dichiarandosi soddisfatta a nome del proprio gruppo per gli impegni assunti dal Governo, osserva che il carattere rivendicativo dell'attuale vertenza sindacale dipende prevalentemente dal tipo di impegni che erano stati oggetto di trattativa tra Governo e sindacati nel giugno scorso. Si augura che la perdita fiducia tra

le due parti in discussione, Governo e sindacati, possa essere ritrovata in una ripresa delle trattative.

Il Ministro della pubblica istruzione, Misasi, replicando brevemente, ricorda che la dualità di posizioni tra sindacati autonomi e sindacati confederali è emersa soltanto alla fine della trattativa. Comunque, il problema non è quello di scegliere tra le soluzioni proposte da un sindacato piuttosto che da un altro, quanto piuttosto di definire quale debba essere la linea politica da seguire. Conclude affermando di non poter anticipare i contenuti del prossimo disegno di legge sullo stato giuridico poiché esso è in discussione al Consiglio dei ministri. Afferma, infine, che tutto ciò che il Governo poteva fare è stato responsabilmente fatto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO ORE 10. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2480).

Il Relatore Fioret riferisce sul disegno di legge, ponendo in rilievo che esso è unicamente preordinato a consentire la utilizzazione di somme già stanziare e non utilizzate negli esercizi finanziari di competenza. Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge stesso, auspicando, nel contempo, uno snellimento delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche.

Il deputato Todros, dopo aver lamentato i continui ritardi che si riscontrano nel settore delle opere pubbliche e la disorganicità della politica svolta nel settore stesso, critica l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa recata dal disegno di legge e preannuncia che per tali motivi la sua parte politica si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

Il relatore Fioret dichiara di concordare sulla valutazione negativa espressa dal deputato Todros circa i ritardi sussistenti nella

esecuzione delle opere pubbliche e fornisce chiarimenti in ordine alla natura meramente contabile del disegno di legge.

Il deputato Amodei preannuncia l'astensione della sua parte politica dalla votazione del disegno di legge per motivi analoghi a quelli indicati dal deputato Todros.

Il Sottosegretario Russo prende atto dei rilievi formulati dal deputato Todros e dal Relatore e si sofferma sui problemi di copertura della spesa recata dal disegno di legge, sottolineando le ragioni di urgenza che hanno indotto a proporre la soluzione prevista nel disegno di legge.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2481).

Il Relatore Pisoni riferisce ampiamente sul disegno di legge soffermandosi sugli interventi già realizzati per il perseguimento delle finalità che ne formano oggetto.

Dopo aver invitato il Governo a fornire alla Commissione l'esatta indicazione delle opere pubbliche da completare, al fine di giungere ad una programmazione dei completamenti stessi, chiede chiarimenti in ordine alla previsione di opere di depurazione e conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il deputato Amodei dichiara di concordare sull'invito al Governo formulato dal deputato Pisoni ed esprime perplessità in ordine alla congruità dello stanziamento previsto ai fini della realizzazione di un impianto di depurazione.

Il deputato Tani formula critiche per il ritardo che si manifesta nella esecuzione delle opere pubbliche anche quando si tratti di opere igienico sanitarie come quelle previste nel disegno di legge. Si sofferma poi sui problemi dell'inquinamento delle acque e sulla necessità di realizzare impianti di depurazione e di risolvere, sul piano generale, il problema delle reti fognanti nei centri abitati e conclude esprimendo, anche a nome della sua parte politica, un giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge.

Il deputato Fulci, sottolineata la necessità di disporre il completamento delle opere ri-

maste incompiute, esprime perplessità in ordine alla congruità dello stanziamento previsto e preannuncia l'astensione della sua parte politica dalla votazione del disegno di legge.

Il Relatore Pisoni, ribadisce le osservazioni formulate nella relazione svolta.

Il Sottosegretario Russo fornisce indicazioni in ordine alle opere da eseguire con i fondi di cui si propone lo stanziamento nel disegno di legge ed assicura che il Governo procederà all'accertamento chiesto dal Relatore sulle opere pubbliche rimaste incompiute, in modo da fornire congrue indicazioni al Parlamento.

Conclude dichiarando che il problema dell'inquinamento delle acque forma oggetto di viva attenzione da parte del Ministero dei lavori pubblici ed invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge data anche la urgenza del problema da risolvere.

Intervengono per dichiarazioni di voto i deputati: Fulci, che, accogliendo l'invito rivolto alla Commissione dal Sottosegretario Russo, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, auspicando che venga disposto sollecitamente il completamento dell'opera; Achilli, che sottolinea l'esigenza di affrontare nel loro complesso i problemi che si presentano nel settore delle opere pubbliche, in un quadro organico degli interventi, e di porre in essere rimedi utili contro l'inquinamento delle acque, chiede che il Governo fornisca alla Commissione indicazioni in ordine alle opere pubbliche da completare, e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge; Pisoni che preannuncia il voto favorevole della sua parte politica e sollecita lo svolgimento di una azione utile ai fini della depurazione delle acque luride, ai fini di evitare l'inquinamento delle cose, augurando che venga sollecitamente discusso il disegno di legge in materia già presentato al Senato.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2482).

Il relatore Carra riferisce sul disegno di legge fornendo ampie indicazioni in ordine agli alloggi per i senza tetto a suo tempo rea-

lizzati, sullo stato attuale di tali alloggi e sui mezzi finanziari necessari per la loro manutenzione.

Esprime quindi perplessità in ordine alla congruità delle somme stanziare con il disegno di legge in discussione ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in previsione del trasferimento agli « Iacp », opportunamente riorganizzati, degli alloggi in questione.

Propone poi di modificare il disegno di legge nel senso di disporre che le aree che risulteranno libere a seguito della eventuale demolizione degli alloggi suddetti, siano cedute gratuitamente ai comuni, affinché questi ultimi possano provvedere alla realizzazione nelle aree stesse di servizi pubblici conformemente alle indicazioni contenute nei piani regolatori, e conclude soffermandosi sul problema del pagamento degli indennizzi per le aree di proprietà privata sui quali sono stati edificati gli alloggi in questione e rimettendosi alla Commissione per quanto attiene ad ogni decisione sul disegno di legge.

Il Presidente Baroni dopo aver rilevato la complessità del provvedimento, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento, al fine di un ulteriore approfondimento di taluni suoi aspetti.

Disegno di legge:

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (2231).

Il Relatore Fioret riferisce sul disegno di legge, esprimendo alcune riserve per il ritardo con il quale il Governo ha provveduto alla sua presentazione al Parlamento. Conclude proponendo un emendamento al secondo comma dell'articolo unico diretto a meglio delimitare l'ambito degli atti e provvedimenti emanati dopo il 30 giugno 1968 cui viene conservata validità.

Il deputato Ferretti esprime perplessità in ordine alla proroga del termine al 30 giugno 1972 proponendo di spostare tale termine al 30 giugno 1975.

Il deputato Amodei sottolinea la mancanza, sul piano generale, di interventi diretti al risanamento dei centri storici, a causa sia delle leggi economiche che regolano la proprietà ed il godimento degli immobili da parte dei privati sia di una certa arretratezza culturale che sussiste a tale riguardo.

Conclude sollecitando una riqualificazione dei centri storici nel quadro di una nuova

politica culturale, non ancorata a considerazioni di ordine esclusivamente economico e « archeologico ».

Il deputato Todros esprime alcune perplessità in ordine al disegno di legge, ritenendo che il problema dei centri storici debba trovare soluzione sul piano generale, anche in modo da evitare ulteriori speculazioni edilizie. Conclude subordinando l'astensione comunista dalla votazione ad un impegno da parte del Governo in proposito, e preannuncia che la sua parte politica è decisa a non proseguire nella discussione in Commissione di provvedimenti non aventi carattere organico.

Il Relatore Fioret esprime perplessità su una proroga più lunga, proposta dal deputato Ferretti, al fine di non creare ulteriori occasioni in ritardo nell'attuazione di quanto previsto da norme in vigore.

Il Sottosegretario Russo, dopo aver assicurato che il Governo intende affrontare il problema dei centri storici, di cui avverte l'importanza, si sofferma sugli interventi finora posti in essere al riguardo anche da parte degli organi del Ministero della pubblica istruzione, illustra le ragioni che hanno determinato un ritardo nell'attuazione del piano regolatore edilizio della città vecchia di Bari e conclude dichiarandosi favorevole all'emendamento proposto dal deputato Ferretti.

La Commissione approva quindi l'emendamento al primo comma dell'articolo unico presentato dal deputato Ferretti, al quale si dichiarano favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo ed un emendamento al secondo comma presentato dal Relatore e da lui già preannunciato nel corso della relazione.

L'articolo unico del disegno di legge risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

ARTICOLO UNICO.

Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante i provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari è fissato al 30 giugno 1975.

Restano validi gli atti e i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (*Approvato dal Senato*) (1493).

Il Presidente Baroni, in assenza del relatore, propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Dopo l'intervento del deputato Achilli, che sottolinea la necessità di procedere sollecitamente nella discussione del disegno di legge, la Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (2530).

Il Presidente Baroni riferisce sul disegno di legge rilevando che, tra le modifiche allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, vanno sottolineate in particolare quelle ai capitoli n. 5084, n. 5862, e n. 5900. Si sofferma poi sull'aumento del fondo globale per quanto in particolare si riferisce alla sfera di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e sulle variazioni proposte al bilancio dell'« Anas » e conclude proponendo di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Il deputato Todros, dopo aver rilevato che le variazioni in discussione non introducono alcuna modifica sostanziale alla politica dei lavori pubblici, preannuncia il voto contrario della sua parte politica sul provvedimento in discussione.

Il deputato Pisoni, anche a nome della sua parte politica, esprime parere favorevole sul disegno di legge, sottolineando l'aumento degli stanziamenti da esso recato per interventi nel settore della viabilità.

Il deputato Cianca formula critiche in ordine alla disorganicità delle previsioni di spesa, che non consente di predisporre alcun programma organico di opere pubbliche.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, che dichiara di consentire sui rilievi formulati dal deputato Cianca per quanto si riferi-

sce in particolare al settore di competenza dell'«Anas», la Commissione delibera, a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Disegno di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (Parere alla X Commissione) (2228)

Il Presidente Baroni rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge al fine di consentire un approfondimento del problema.

Al termine della seduta il Presidente Baroni comunica che il Presidente della Camera, accogliendo al richiesta a suo tempo formulata dalla Commissione, ha prorogato il termine per riferire all'Assemblea sulla proposta di legge n. 48, in quanto l'inizio presso il Senato della Repubblica dell'esame del disegno di legge n. 695 su materia identica rende operante il disposto del secondo comma dell'articolo 133 del regolamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (2530).

Su proposta del Presidente Guerrini, che sostituisce il relatore Querci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (Parere alla XIII Commissione) (2502).

Su proposta del Presidente Guerrini, che sostituisce il relatore Marocco, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Viglianesi, e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Vincelli.

Disegno e proposta di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini della attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228);

Castellucci ed altri: Sistemazione e potenziamento dello scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara (887).

In apertura di seduta il Presidente Guerrini porge un cordiale saluto al Ministro Viglianesi, che per la prima volta partecipa ad una seduta della Commissione da quando ha assunto la responsabilità del dicastero dei trasporti.

Dopo che la Commissione non ha aderito ad una richiesta di rinvio avanzata dal deputato Marino, secondo il quale tale rinvio sarebbe stato opportuno per consentire fra l'altro un più approfondito esame della relazione recentemente presentata dal CNEL sui problemi dell'aviazione civile italiana, riferisce sui due provvedimenti il relatore Bianchi Gerardo. Egli rileva preliminarmente che lo impegno di spesa di 35 miliardi previsto dal disegno di legge per la costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento e per il completamento di vari altri aeroporti già in funzione, costituisce l'opportuno e indispensabile avvio di una nuova politica aeroportuale intesa a dotare il paese degli aeroporti necessari e tecnicamente attrezzati per il prevedibile sviluppo del traffico aereo. Senza escludere la necessità di ulteriori provvedimenti integrativi, il relatore sottolinea la urgenza di un rapido iter del provvedimento, in ordine al quale ritiene peraltro opportune alcune modifiche, la più importante delle quali attiene alla necessità che il provvedimento riguardi solo la costruzione degli aeroporti, escludendo la possibilità di concessione della gestione degli aeroporti stessi.

Riferisce poi brevemente anche sulla abbinata proposta n. 887 relativa allo scalo civile dell'aeroporto di Ancona-Falconara.

Interviene quindi il Ministro Viglianesi il quale riconosce preliminarmente che la situa-

zione dell'aviazione civile, passata all'amministrazione del ministero dei trasporti dal 1963, si trova in una situazione di assoluta inadeguatezza per le carenze che si devono lamentare negli organici del personale della direzione, che se da un lato deve essere altamente specializzato, dall'altro riceve un trattamento nettamente sperequato in difetto rispetto all'altro personale dello stesso dicastero. Aggiunge che bisogna lamentare una situazione caotica e attualmente incontrollabile nella gestione dei vari aeroporti.

A quest'ultimo proposito ritiene che sarà opportuno istituire un'apposita azienda autonoma avente finalità quanto meno coordinatrici ed in tal senso aderisce al suggerimento di modifica del disegno di legge in esame avanzato dal relatore, in modo da lasciare impregiudicata la successiva soluzione da dare al problema della gestione, ferma restando l'urgenza di costruire e completare gli aeroporti di cui al provvedimento.

Constatata la già accennata mancanza di personale soprattutto tecnico, ritiene indispensabile l'assunzione a contratto di esperti, fermo restando però il principio che la responsabilità dei nuovi uffici tecnici da istituire temporaneamente per la costruzione dei nuovi aeroporti deve essere assunta da personale dell'aviazione civile il cui trattamento economico, egli ripete, deve però essere opportunamente adeguato.

Il Ministro conclude sottolineando l'urgenza di approvare sollecitamente il provvedimento, il quale vuole essere comunque solo un primo passo che non pregiudica un successivo piano generale degli aeroporti.

Il deputato Damico dà atto al Ministro della chiarezza con cui ha illustrato i problemi più gravi dell'aviazione civile italiana. Constatata peraltro che il disegno di legge costituisce una scelta politica che implicherà necessariamente successivi investimenti a catena connessi anche a diversi problemi infrastrutturali di collegamento fra gli aeroporti e le città. Constatata l'importanza dei problemi implicati dal provvedimento, a nome del gruppo comunista dichiara che è indispensabile un approfondito dibattito in Aula delle questioni in esame e presenta pertanto a norma dell'articolo 40 del regolamento una richiesta di remissione in Assemblea dei due provvedimenti in discussione, corredata del prescritto numero di firme.

Il Presidente Guerrini sospende pertanto la discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

In apertura di seduta il Presidente ricorda con profondo rammarico la scomparsa dell'onorevole Pietro Germani che fu Presidente della Commissione agricoltura della Camera. Sicuro di interpretare i sentimenti di tutti, esprime il cordoglio della Commissione e suo personale ai familiari dello scomparso.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: *Disciplina del commercio a posto fisso (528);*

Grassi Bertazzi: *Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);*

Origlia ed altri: *Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);*

Baldani Guerra ed altri: *Istituzione dell'Albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);*

Scotti ed altri: *Disciplina del commercio (1237);*

Monti ed altri: *Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).*

(Parere alla XII Commissione).

Il relatore Ciaffi ricorda che sulla base delle sei proposte di legge all'ordine del giorno concernenti la nuova disciplina del commercio, la XII Commissione è pervenuta alla stesura di un testo unificato sul quale la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere per la parte di sua competenza. In effetti, nel testo ci sono vari punti che riguardano direttamente il settore agricolo e che suscitano gravi perplessità. Innanzitutto non si possono parificare i produttori agricoli ai commercianti, in quanto i primi non hanno come caratteristica professionale l'attività commerciale ma quella produttiva. La loro presenza sul mercato ha una precisa giustificazione economica che è quella di assicurare al consumatore, evitando troppi passaggi della stessa merce dalla produzione al consumo, prezzi non troppo elevati. In questa loro attività i produttori agricoli sono disciplinati e difesi dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, che conserva ancora oggi la sua validità. Il testo unificato prati-

camente annullerebbe tale legge e si pone pertanto in contrasto con le esigenze economiche e sociali del nostro paese. È quindi necessario riaffermare che dall'obbligo di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio debbano essere esplicitamente esentati i produttori agricoli, ai quali si può solo imporre di rispettare esigenze igienico-sanitarie per quanto riguarda la natura dei prodotti venduti (ciò che già viene fatto), e, nell'organizzazione dei punti di vendita, eventuali limitazioni urbanistiche imposte dai futuri piani di sviluppo commerciale. Sono poi inaccettabili i requisiti professionali richiesti dall'articolo 4 del testo unificato per il commercio dei prodotti alimentari; di tale articolo si propone pertanto la soppressione. Concludendo esprime parere contrario al testo unificato e riafferma la sua convinzione che la nuova disciplina del commercio non debba applicarsi ai produttori agricoli.

Il Presidente, intervenendo nella discussione, ritiene che il testo unificato contenga restrizioni ed oneri a carico del settore agricolo inaccettabili e si ponga pertanto in contrasto con la linea di tendenza, ormai consolidata, di liberalizzare l'accesso ai mercati dei produttori agricoli al fine di consentire il passaggio diretto dei prodotti agricoli dalla produzione al consumo senza inutili intermediari e con grande beneficio per i consumatori. Da questo punto di vista, il testo unificato è anche in contrasto con le scelte operate in sede comunitaria, aggrava gli squilibri a danno dell'agricoltura e delle sue forme associative e a danno degli stessi consumatori. Il provvedimento non può pertanto essere accettato per la parte che riguarda il settore agricolo, suscitando essa gravi preoccupazioni.

Il deputato Schiavon condivide le preoccupazioni del Presidente, ritenendo il testo unificato non rispondente alle reali esigenze e pieno di restrizioni (vedasi i titoli di studio richiesti per gli esercenti il commercio di prodotti alimentari) a danno dei produttori agricoli. Nel confermare il suo giudizio negativo sul provvedimento, rileva che gli unici obblighi che possono essere imposti ai produttori agricoli sono quelli derivanti da esigenze igienico-sanitarie.

Anche il deputato Stella esprime il suo parere negativo. Il mercato dovrebbe essere a suo avviso riservato prima ai produttori e poi ai commercianti. Se il testo unificato venisse approvato così com'è, si renderebbe un pessimo servizio ai produttori e ai consumatori.

Il deputato Sponziello ritiene che tutto il provvedimento susciti perplessità anche per la parte che non riguarda direttamente il settore agricolo. Tuttavia, limitandosi a questo ultimo, rileva innanzitutto la contraddittorietà tra la definizione data nel provvedimento della figura del commerciante e la equiparazione ad essa del produttore agricolo, che svolge attività commerciale solo marginalmente. Ritiene poi che l'articolo 4 contenga una disposizione moralmente aberrante quando impone titoli di studio e esami di idoneità per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari, con riferimento ai produttori agricoli.

Il deputato Giannini rileva che il testo unificato va contro corrente, in quanto da tempo i produttori agricoli stanno compiendo sforzi giganteschi per consentire che i loro prodotti arrivino il più direttamente possibile al consumo a prezzi ragionevoli. Nella proposta di legge comunista n. 528 non è contenuta alcuna delle restrizioni deprecabili che sono introdotte nel testo unificato e si rispetta la legge n. 59 del 1963 sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte di produttori coltivatori diretti. I mercati devono essere soprattutto dei produttori agricoli, come viene da più parti suggerito e ultimamente anche dal CNEL. In conclusione, esprime il suo parere contrario ad includere i produttori agricoli nella nuova disciplina del commercio.

Il deputato Traversa, nell'esprimere il suo giudizio negativo, sottolinea le grandi differenze esistenti tra i prezzi pagati alla produzione e quelli al consumo, differenze dovute proprio alla intermediazione dei commercianti. Lamenta poi che i produttori agricoli quando portano i loro beni sul mercato vengano discriminati e spesso costretti a vendere in zone periferiche. Inaccettabile è infine la richiesta di un titolo di studio per gli agricoltori che intendono vendere direttamente i loro prodotti.

Il Sottosegretario Venturi ritiene che il testo unificato contenga norme che pregiudicano gli interessi dei produttori agricoli singoli ed associati i quali, proprio perché è stato riconosciuto che con la vendita dei prodotti dei rispettivi fondi essi svolgono una attività particolare che non può essere considerata normale attività commerciale, sono riusciti faticosamente ad ottenere le necessarie garanzie con la legge 9 febbraio 1963, n. 59, e con le leggi 14 giugno 1964, n. 477, e 26 luglio 1965, n. 976, recanti modificazioni ed integrazioni alla prima. Da ciò discende l'esigenza che l'attività dei produttori agricoli si svol-

ga in forme distinte da quelle proprie della attività commerciale, in quanto essa adempie al preciso ruolo di promuovere l'immissione sul mercato, anche con il rilancio del movimento cooperativo, di prodotti agricoli alimentari in modo da accorciare il circuito produzione-consumo, con il risultato di contenere i prezzi di vendita al pubblico. Il testo unificato farebbe venir meno i benefici concessi agli agricoltori con le leggi su ricordate e pertanto non può essere accettato. Deve essere chiaro ed esplicito che le leggi nn. 59, 477 e 976 continueranno a svolgere la loro efficacia.

Ritiene in particolare che: debba essere soppresso il punto 3) dell'articolo 2; gli articoli 19 e seguenti siano incompatibili con la normativa della legge n. 59 citata; sia necessario aggiungere all'articolo 26 che la nuova legge non si applica ai produttori che vendono i prodotti dei propri fondi a norma delle tre leggi sopra ricordate, la cui validità va esplicitamente ribadita, visto che l'articolo 33 dichiara abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il provvedimento in esame. Concludendo, sottolinea la necessità di escludere la categoria dei produttori agricoli dalla nuova disciplina proposta per il commercio.

Il Relatore Ciaffi, condividendo tutte le preoccupazioni emerse nel dibattito, ribadisce sul testo unificato il suo parere contrario, che la Commissione fa proprio all'unanimità. La Commissione invita poi il relatore ad illustrare personalmente alla Commissione di merito le preoccupazioni che hanno spinto ad esprimere un giudizio negativo.

Proposta di legge:

Belci: Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino (485).

Il relatore Ciaffi ricorda che per ragioni geologiche, geomorfologiche e storiche, il Carso presenta caratteristiche tutte particolari e richiede pertanto interventi normativi particolari. Da questa semplice constatazione è nata la proposta di legge in esame che mira a tutelare, conservare e migliorare un cospicuo patrimonio ambientale al quale è interessata l'intera nazione, soprattutto per la sua rilevanza scientifica. Per raggiungere questo scopo si propone la creazione di « riserve naturali » la cui gestione tecnica e amministrativa verrà affidata ad un « Ente per la tutela del Carso triestino ». Le norme sull'organizzazione, l'ordinamento e l'amministrazione di tale Ente verranno elaborate dalla regione Friuli-Venezia Giulia, la quale prenderà anche tutte le iniziative necessarie per la conservazione e valorizzazione delle « riserve natu-

rali » che verranno create, nonché per conformare alle esigenze locali le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.

Il deputato Lizzero è d'accordo sulla necessità di una normativa particolare per il Carso. Coglie però l'occasione per deplorare che l'ambiente carsico venga talvolta danneggiato da manovre militari e che molti piccoli contadini, in genere sloveni, vengano cacciati da quelle zone dall'invadenza della industria.

Il deputato Colleselli, sottolineate le differenze tra le caratteristiche e le esigenze delle « riserve naturali » e quelle di un parco nazionale, esprime il suo consenso al provvedimento che mira a salvaguardare un patrimonio che sta molto a cuore a tutti gli italiani, per le sue memorie patriottiche. Ritiene che la proposta Belci mantenga la sua validità anche in previsione di una disciplina generale dei parchi nazionali, con la quale non si pone in alcun modo in contrasto.

La Commissione decide poi all'unanimità (Governo consenziente) di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento venga alla Commissione stessa assegnato in sede legislativa.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (2530).

Il relatore Mengozzi illustra le variazioni apportate al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sottolineando che le variazioni stesse non modificano la struttura del bilancio che nell'autunno scorso ha ricevuto l'approvazione del Parlamento. Per questo propone che la Commissione esprima il suo parere favorevole.

Dopo un breve intervento del deputato Marras che invita il Governo a fornire successivamente precisazioni sull'attività dell'Istituto agronomico per l'oltremare, la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento in esame per la parte di sua competenza.

In fine di seduta, il deputato Giannini sollecita una comunicazione in Commissione del ministro dell'agricoltura per illustrare i prossimi interventi governativi in materia di integrazioni comunitarie del prezzo del grano duro. I produttori infatti non possono affrontare una nuova campagna agraria senza conoscere le intenzioni del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni e il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Belci.

Proposta di legge:

Mengozi ed altri: Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (2423).

Il Sottosegretario Biagioni chiede un breve rinvio della discussione della proposta di legge per consentire agli uffici ministeriali di acquisire i dati necessari a valutare l'opportunità del provvedimento. Non opponendosi il relatore Vaghi, la Commissione accoglie la richiesta del rappresentante del Governo.

Disegno di legge:

Riordinamento delle camere di commercio italiano all'estero (2235).

Il relatore Erminero illustra il disegno di legge che si propone essenzialmente di adeguare la vigente disciplina legislativa delle Camere di commercio italiane all'estero alle mutate situazioni in cui attualmente si svolgono gli scambi internazionali, conferendo loro maggiore autonomia e sottoponendole ad un controllo centrale più elastico ed efficace.

Dopo brevi interventi dei deputati Alesi, Servello e Milani, che si incentrano soprattutto sul problema del coordinamento delle funzioni dei vari organismi preposti all'attività commerciale all'estero (addetti commerciali, camere di commercio, sezioni dell'ICE), il relatore Erminero ed il Sottosegretario Belci replicano brevemente raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo approvato dal Senato.

La Commissione procede quindi all'approvazione dei dieci articoli e, in fine di seduta, del disegno di legge nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'in-

dustria, il commercio e l'artigianato, Biagioni e il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Belci.

Disegno di legge:

Delega al Governo per modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sull'esercizio della assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Già articolo 39 del disegno di legge n. 345 stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 10 giugno 1969) (345-bis).

Il relatore Longoni, dopo avere brevemente ricordato che il provvedimento in esame risulta dallo stralcio, dal disegno di legge n. 345 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, dell'articolo 39 che appunto prevedeva la delega al Governo per modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, chiede un breve rinvio della discussione per acquisire ancora presso gli uffici ministeriali elementi indispensabili alla completezza della sua relazione.

Dopo che il deputato Amasio e il Sottosegretario Biagioni si sono dichiarati d'accordo con la richiesta del relatore, il Presidente rinvia la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (2530).

Su proposta del Presidente Servadei, che mette in rilievo, nella sua veste di relatore, la limitatezza delle variazioni al bilancio riguardanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge per la parte di sua competenza.

Disegno di legge:

Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Parere alla V Commissione) (2512).

Il Presidente Servadei, nella sua veste di relatore, si sofferma sulla grave situazione di disagio in cui versa l'EAGAT sia per l'insufficienza della dotazione finanziaria iniziale e del contributo statale annuo, sia per l'inefficienza e la dispendiosità della gestione amministrativa. Pur ritenendo che il parere del-

la Commissione debba essere favorevole, propone che esso comunque rappresenti la necessità di una ristrutturazione organica del settore in funzione di quel terzalismo sociale delineato dal programma quinquennale di sviluppo economico.

La Commissione approva quindi lo schema di parere proposto dal Presidente Servadei.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Brandi.

Disegno di legge:

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla cassa mutua di malattia dell'ENEL (2342).

Il relatore Pisicchio osserva come scopo del provvedimento sia quello di porre riparo al *deficit* della cassa mutua di malattia dello ENEL, che pone la cassa in gravi difficoltà quanto all'erogazione delle prestazioni dovute. In occasione della vertenza degli elettrici, il ministro del lavoro si è impegnato ad affrontare la questione, con la presentazione di un disegno di legge che aumentasse la somma dovuta dall'INAM alla cassa mutua dello ENEL, quale corrispettivo dell'espletamento dei servizi assistenziali effettuati dalla cassa per conto dell'istituto. Il provvedimento in esame costituisce l'adempimento di tale impegno, elevando, dal 1° gennaio 1970, la somma dal 70 al 75 per cento dei contributi versati all'INAM dall'ENEL. Il deputato Pisicchio conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge con un emendamento che ne anticipi la decorrenza al 1° gennaio 1969.

Dopo che il deputato Alini si è dichiarato d'accordo e la Commissione ha votato il principio dell'emendamento proposto dal relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per il parere della Commissione bilancio sugli oneri finanziari dell'emendamento stesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Brandi.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530).

Su proposta del relatore Lobianco la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Bianchi Fortunato ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1572).

Il Presidente Biaggi ricorda che la Commissione aveva richiesto, ed ottenuto, per il provvedimento, il deferimento in sede legislativa. Successivamente, però, il Governo ne ha chiesto la rimessione in Assemblea. Augurandosi che il Governo possa ritornare sulla sua decisione, ritiene che la Commissione possa intanto cominciarne l'esame in sede referente.

La onorevole Tina Anselmi, relatore, illustra brevemente il provvedimento, osservando come esso sia inteso ad estendere la sfera di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali ai soggetti che abbiano un reddito annuo di ricchezza mobile superiore a 5 milioni, giacché l'esperienza ha dimostrato superato il limite vigente di 3 milioni. S'intende altresì sanzionare con legge che l'obbligo assicurativo si estende ad alcune categorie di soggetti che, pur se non menzionati espressamente dalla legge n. 1397, hanno ottenuto l'estensione dell'assistenza in via analogica, in forza di decisioni amministrative della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali. Rilevata la necessità — alla quale si ispira l'articolo 3 del provvedimento — di riconoscere al ministro del lavoro la facoltà di estendere l'assistenza ad altre categorie che esercitano attività affini a quelle già contemplate dalla legge, la onorevole Tina Anselmi sottolinea, in particolare, l'importanza dell'aspetto della proposta di legge relativo all'alleggerimento del carico contributivo per gli esercenti più modesti, al quale alleggerimento corrisponde un più considerevole impegno contributivo di quei

soggetti che, viceversa, godano di redditi maggiori. In argomento, il deputato Fortunato Bianchi ha presentato emendamenti intesi a perfezionare questo criterio e ai quali la onorevole Tina Anselmi si dichiara favorevole.

Il deputato Bruni dichiara che il gruppo comunista — indipendentemente dalla richiesta di rimessione in Assemblea del Governo — è contrario alla proposta di legge. I comunisti, infatti, ritengono che la riforma dell'assistenza sanitaria richieda il superamento del sistema assicurativo e la costituzione di un servizio sanitario nazionale. In tale direzione sembrano collocarsi gli stessi impegni che il Governo ha recentemente assunto con i sindacati in materia di assistenza ospedaliera e specialistica. In proposito, la discussione verte non già tanto sui contenuti dei provvedimenti preannunciati dal Governo, quanto sulle garanzie di una loro effettiva e pronta attuazione. Anche in relazione alla attuazione regionale, è necessario, dunque, procedere all'eliminazione delle mutue autonome, del genere di quella di cui al provvedimento in esame. Esso costituisce una misura parziale che, a prescindere dal merito degli articoli, allontana la soluzione definitiva e radicale del problema dell'assistenza sanitaria.

Il deputato Fortunato Bianchi si augura che la posizione espressa dal gruppo comunista possa essere riconsiderata alla luce della realtà. Anche la democrazia cristiana è contraria a tutto ciò che possa allontanare l'attuazione di un moderno sistema di sicurezza sociale. Questo, però, non è il caso del provvedimento in esame, il quale si limita a consacrare sul piano legislativo decisioni già deliberate e attuate in via amministrativa; e ad apportare ritocchi che, in attesa di una soluzione più vasta e definitiva, consentano l'adeguamento alle esigenze obiettive imposte dall'evoluzione della realtà sociale del regime contributivo della categoria, in armonia con un principio solidaristico che addossa oneri contributivi più elevati ai soggetti più abbienti. In ogni caso, la proposta di legge non pone remore ad una riforma generale che, a quanto è dato di prevedere, non è così vicina, contrariamente alle speranze di tutti. Conclude ribadendo l'auspicio che sia possibile procedere sollecitamente all'approvazione del provvedimento in sede legislativa.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Dal Canton Maria Pia.

Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334).

Il Presidente comunica preliminarmente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione in data 21 maggio.

Il Sottosegretario per la sanità Maria Pia Dal Canton espone il contrario avviso del Ministero dell'industria, commercio e artigianato in merito agli emendamenti Mascolo e Andreoni diretti a modificare le voci *D)* ed *F)* della tabella allegata all'articolo unico del disegno di legge, in considerazione del fatto che essi alterano un difficile equilibrio raggiunto dopo laboriose consultazioni tra i dicasteri interessati; dichiara peraltro di rimettersi alla Commissione.

Il deputato Bartole sottolinea l'esigenza, per evitare dubbi interpretativi nell'applicazione della legge, in connessione con l'emendamento da lui proposto alla voce *E* della tabella, di aggiungere alla voce *C)* della medesima, dopo le parole « atti all'alimentazione umana », le altre « esclusi i prodotti di cui alla successiva voce *E)* punto I ».

Dopo interventi del relatore Andreoni, il quale ribadisce le ragioni della validità dei suoi emendamenti, e del deputato Venturoli, il quale dichiara di non condividere il parere contrario su taluni emendamenti espresso dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato per il tramite del rappresentante del Ministero della sanità, la Commissione approva l'articolo unico e la tabella annessa con le seguenti modificazioni: alle voci *C)* e *D)* è precisato che « allorché il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita »; inoltre alla voce *C)* dopo le parole « atti all'alimentazione umana », sono

introdotte le altre « esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E) punto I » e alla voce D), punto I, lettera B) la somma di lire 300 è sostituita con l'altra di 500; alla voce E), punto I, è aggiunta dopo la parola « congelati » l'altra « surgelati »; alla voce F), punto I, la somma di lire 200 è sostituita con l'altra di 600; infine tra il I e il II punto della voce H) è introdotto il seguente: « uova in guscio per uso alimentare — per cento chilogrammi, lire 200 ».

Il disegno di legge viene quindi, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Urso e Usvardi: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565).

Il relatore Barberi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge nel nuovo testo interamente sostitutivo presentato dal Governo ed illustra un suo emendamento diretto ad aggiungere alla fine del secondo comma dello articolo 1, le parole « sempre che il posto non sia stato già occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso ».

Il deputato Morelli si dichiara favorevole al nuovo testo presentato dal Governo che restringe la troppo ampia proposta originaria nonché all'emendamento Barberi.

Il deputato Urso dichiara di concordare con il relatore, ma sottolinea la necessità, al fine di non precludere a coloro che ne abbiano i requisiti, l'acquisizione del diploma di tecnico di radiologia medica, di approvare un articolo aggiuntivo che comprenda anche i casi che, nella dizione governativa, risulterebbero esclusi.

Dopo interventi del deputato Venturoli, del relatore Barberi e del Sottosegretario Maria Pia Dal Canton, la Commissione approva gli articoli della proposta di legge nella seguente formulazione:

ART. 1.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione dell'apposita com-

missione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove di esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato, sempre che il posto non sia già stato occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso.

ART. 2.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e abbiano poi dovuto cessare l'attività a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove di esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

ART. 3.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 possono presentare istanza al medico provinciale, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere l'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

La Commissione, infine, procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge che risulta approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 11. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.*

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530);
(*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Giannina Cattaneo Petrini riferisce sul disegno di legge per il parere alla V Commissione bilancio osservando da un lato che le variazioni in diminuzione sono meno rilevanti rispetto agli anni precedenti e, dall'altro, che, nonostante l'incremento in assoluto delle variazioni in aumento, il Ministero della sanità non ha goduto della dovuta considerazione.

Intervengono il deputato Venturoli, il quale condivide le osservazioni del relatore ma rileva come le variazioni proposte in aumento siano dirette solo in minima parte a far fronte a spese prioritarie laddove le diminuzioni riguardano importanti settori come, ad esempio, quello del controllo sugli stupefacenti; e il deputato De Maria il quale sottolinea l'importanza delle variazioni in aumento.

La Commissione, quindi, approva il seguente schema di parere predisposto dal relatore: parere favorevole: *a*) per la norma di cui all'articolo 9 che consente l'applicazione del disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità, anche al capitolo n. 1281 del bilancio del Ministero della sanità per l'attuazione dei piani di risanamento zootecnico; *b*) per gli aumenti relativi all'assunzione di oneri per ospedalità dovute dai comuni pur sottolineandone l'ineadeguatezza di fronte alla realtà della situazione ospedaliera; parere contrario per le riduzioni in genere sottolineando in modo particolare quelle del capitolo n. 1133, non rispondenti alla moderna funzione degli ospedali, e del capitolo n. 1168, non coerenti con gli impegni che i comuni dovranno assumere per la riforma sanitaria.

Proposta di legge:

Foschi: **Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1734).**

Il deputato Cortese, in sostituzione del relatore Allocca, riferisce sui lavori del Comitato ristretto, illustrando il nuovo testo da esso elaborato e sul quale propone alla Com-

missione di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

Il deputato Barberi esprime talune perplessità sul testo predisposto dal Comitato ristretto.

Su proposta del deputato De Maria, e dopo interventi dei deputati Lattanzi e Alboni, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: **Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnici di igiene (1931).**

Su proposta del relatore Urso, la Commissione dà mandato al Presidente di sollecitare l'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni IV e VIII nonché di chiedere l'acquisizione, specie in relazione all'articolo 17 della proposta di legge, dei pareri delle Commissioni I e II.

Il seguito dell'esame della proposta di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Isgro ed altri: **Riconoscimento dei servizi prestati dal personale sanitario negli ospedali della regione sarda ed immissione nei ruoli dell'Ente ospedaliero (1525).**

Il relatore Sisto riferisce ampiamente sulla proposta di legge diretta a concedere particolari benefici al personale sanitario che abbia prestato servizio negli ospedali della regione sarda, richiamandosi alla disciplina normativa dettata dalla legge di riforma ospedaliera e osservando che l'intervento legislativo dovrebbe essere giustificato sul piano sociale ed umano.

Il deputato De Maria propone di rinviare l'esame della proposta di legge in attesa di conoscere dal Governo l'esatta situazione giuridica degli ospedali della regione sarda.

Intervengono il deputato Venturoli, il quale si associa alla proposta De Maria ed osserva che, a suo avviso, la materia in esame rientra nella competenza legislativa della regione, e il deputato Cortese il quale dichiara di condividere la proposta del deputato De Maria anche in considerazione del fatto che il personale contemplato dalla proposta di legge ha prestato servizio presso case di cura private.

Il seguito dell'esame della proposta di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970, ORE 17,30. —
Presidenza del Presidente ALESSI.

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle depo-

sizioni rese, rispettivamente, dall'Ammiraglio di Squadra Ernesto Giuriati nel corso del confronto effettuato col Generale di Corpo d'Armata onorevole Giovanni De Lorenzo nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970, e dall'Ammiraglio di Squadra Eugenio Henke nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1970.

La Commissione discute, quindi, su talune questioni attinenti alla redazione della relazione conclusiva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione
degli immobili urbani.

Giovedì 18 giugno, ore 9,30.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BUSETTO ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (229) — Relatore: De Poli.

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gen-

naio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione Gunnella.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*Urgenza*) (434) — (*Parere della V e della II Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86) — (*Parere della IV Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*Urgenza*) (639) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

CASCIO: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Lucifredi.

Parere sulle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Scaglia.

Esame della proposta di legge:

POLOTTI e SANTI: Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

DI NARDO RAFFAELE ed altri: Norme per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto e scambio degli effetti postali, di distribuzione pacchi a domicilio, di vuotatura delle cassette d'impostazione, nonché per il personale dipendente dalle ditte concessionarie del servizio di recapito degli espressi *in loco* (*Urgenza*) (2184) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Esame della proposta di legge:

VICENTINI ed altri: Assoggettamento ad imposta dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato (1269) — Relatore: Galloni — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame del disegno e della proposta di legge:

Provvidenze per il personale dipendente da organismi operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (2519);

LUCCHESI ed altri: Tutela dei lavoratori civili italiani dipendenti da organismi militari internazionali e relativi enti collaterali e da forze armate di singoli Stati esteri, membri della Comunità atlantica, dislocate in Italia (*Urgenza*) (265);

— Relatore: Di Primio — (*Parere della V, della VII e della XIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BUSETTO ed altri: Norme per la trasformazione del servizio geologico nell'Istituto geologico nazionale (*Urgenza*) (296);

GIORDANO ed altri: Trasformazione del servizio geologico della direzione generale delle miniere in « Istituto geologico d'Italia » (1473);

— Relatore: Ballardini — (*Parere della V, della IX e della XII Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 18 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Esame di disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968 (2044) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Pintus;

Adesione all'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR) e Protocollo di firma adottati a Ginevra il 19 gennaio 1962 e loro esecuzione (693) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Cariglia.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2467) — Relatore: Marchetti;

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2554) — Relatore: Sedati.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di congruaglio

e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli (*Approvato dal Senato*) (2579) — Relatore: Pandolfi — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

TAMBRONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454);

BASTIANELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (1859);

LATTANZI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 (*Urgenza*) (1928);

— Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CICCARDINI: Detassazione del teatro di prosa (*Urgenza*) (2119) — Relatore: Beccaria — (*Parere della II e della V Commissione*);

FELICI: Istituzione di una tassa fissa per l'agibilità degli apparecchi automatici da divertimento (2473) — Relatore: Zamberletti — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2513) — Relatore: Laforgia — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza (*Approvato dalla V Commis-*

sione permanente del Senato) (1989) — Petizione n. 15 — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della VII Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 706, relative all'applicazione della parte I dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (1670) — Relatore: Castellucci;

Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dalla occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (2276) — Relatore: Castellucci — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale alla industria (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2033) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 18 giugno, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori CODIGNOLA ed altri: Nuovi provvedimenti per l'Università (*Approvata dalla*

VI Commissione permanente del Senato
(2109) — Relatore: Rognoni — (*Parere della I e della V Commissione*).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA**
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 18 giugno, ore 10.

(Presso il Senato della Repubblica).

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

**Comitato per l'indagine conoscitiva
sugli istituti di prevenzione e di pena.**

Venerdì 19 giugno, ore 10.

(Audizione di esperti dell'Unione italiana
per la promozione dei diritti del minore e del
Centro nazionale di prevenzione e difesa so-
ciale).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA**
sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Mercoledì 24 giugno, ore 18.

COMMISSIONE D'INDAGINE
(nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Scalfari a norma dell'articolo 74
del Regolamento).

Mercoledì 24 giugno, ore 18.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 25 giugno, ore 12.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.